

D.lgs. 150/12

**ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/128/CE CHE
ISTITUISCE UN QUADRO PER L'AZIONE COMUNITARIA AI
FINI DELL'UTILIZZO SOSTENIBILE DEI PESTICIDI**

Decreto 22 gennaio 2014

**ADOZIONE DEL PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER L'USO
SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOFARMACI, AI SENSI
DELL'ART. 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 AGOSTO
2012, N. 150**

INDICE

STRUMENTI PER UN USO SOSTENIBILE DEGLI AGROFARMACI

- ◉ Formazione e informazione
- ◉ Tutela dell'ambiente acquatico e delle acque potabili e per la riduzione dell'uso di prodotti fitofarmaci in aree specifiche
- ◉ Trasporto, stoccaggio, manipolazione e distribuzione degli agrofarmaci
- ◉ Controllo funzionale e taratura delle macchine irroratrici
- ◉ difesa integrata e biologica

PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE DELLE NORME

- ◉ Reg. CE n. 396/2005 (**LMR** - limiti massimi di residui ammessi sulle derrate alimentari)
- ◉ Reg. CE n. 1907/2006 (**Reach** – registrazione, valutazione, autorizzazione delle sostanze chimiche)
- ◉ Reg. CE 1272/2008 (**CLP** – classificazione, etichettatura, imballaggio delle sostanze chimiche e delle miscele – dal 1° giugno 2015 tutti i formulati commerciali sono stati riclassificati e rietichettati)
- ◉ Reg. CE n. 1107/2009 (immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari)
- ◉ Direttiva 2009/127/CE (relativa alle macchine per l'applicazione degli agrofarmaci)
- ◉ Direttiva 2009/128/CE (relativa all'utilizzo sostenibile dei fitofarmaci)

IL D.lgs 150/2012 DEFINISCE LE MISURE PER UN USO SOSTENIBILE DEI FITOFARMACI

- ◉ Ridurre i rischi sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità
- ◉ Promuovere l'applicazione della difesa integrata e di approcci alternativi ai metodi chimici

AMBITO DI APPLICAZIONE

- ◉ Prodotti fitosanitari (non i prodotti biocidi)
- ◉ Principio di precauzione
- ◉ Si applica fatte salve le norme fitosanitarie
- ◉ Armonizzazione con le politiche di sviluppo rurale e con l'organizzazione comune dei mercati

DEFINIZIONI

- ◉ **Utilizzatore professionale:** persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività professionale ...
- ◉ **Distributore:** persona fisica o giuridica in possesso del certificato di abilitazione alla vendita ...
- ◉ **Consulente:** persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativa

PAN

- Il piano d'azione nazionale definisce gli obiettivi, le misure, le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità. inoltre, promuove lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di metodi di produzione o tecniche di difesa alternativi, al fine di ridurre la dipendenza dai prodotti fitosanitari

PRINCIPI DEL PAN

- ◉ La protezione degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e della popolazione interessata
- ◉ La tutela dei consumatori
- ◉ La salvaguardia dell'ambiente acquatico e delle acqua potabili
- ◉ La conservazione della biodiversità e degli ecosistemi

FORMAZIONE

- ◉ Formazione di base e di aggiornamento **obbligatoria** per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti
- ◉ a decorrere dal **26 novembre 2015** distributori, consulenti e utilizzatori (acquirenti) devono essere in possesso dell'apposito certificato di abilitazione che ha validità di 5 anni ed e' rinnovabile
- ◉ dal **26 novembre 2015** è vietata la vendita agli utilizzatori non professionali di prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la dicitura "prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali"
- ◉ dal **26 novembre 2015** il distributore ha l'obbligo di accertare la validità del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, l'identità dell'acquirente e di registrare i prodotti su apposito registro di carico/scarico
- ◉ **I certificati di abilitazione alle varie attività sono rilasciati dalla regione**

CERTIFICATI DI ABILITAZIONE ALL'UTILIZZO

- ◉ Corso di base di 20 ore – corso di aggiornamento di 12 ore
- ◉ Il certificato di abilitazione serve per tutti i prodotti fitosanitari per uso professionale
- ◉ Sono esentati dal corso coloro che possiedono titoli di studio in discipline agrarie, ma devono superare l'esame di abilitazione e partecipare ai successivi corsi di aggiornamento
- ◉ Chiunque utilizza i prodotti fitosanitari dovrà avere il certificato di abilitazione all'utilizzo

CERTIFICATI DI ABILITAZIONE ALLA VENDITA

- ◉ Corso di base di 25 ore – corso di aggiornamento di 12 ore
- ◉ Il certificato di abilitazione sarà rilasciato solo a chi in possesso di titoli di studio in discipline agrarie, forestali, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie a condizione che abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva
- ◉ Esame, solo per il rilascio, obbligatorio per tutti

CERTIFICATI DI ABILITAZIONE ALLA CONSULENZA

- ◉ Corso di base di 25 ore – corso di aggiornamento di 12 ore
- ◉ È rilasciato alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, a condizione che abbiano un adeguata conoscenza in materia di difesa integrata e sulle materie elencate all'allegato I del d.lgs 150/2012, comprovata dalla frequenza ad appositi corsi con valutazione finale
- ◉ Sulla base di specifici accordi con le autorità competenti, gli ordini ed i collegi professionali del settore agrario possono organizzare, per conto dei propri iscritti, le attività formative propedeutiche al rilascio e/o al rinnovo del certificato di abilitazione all'attività di consulente
- ◉ L'attività di consulente è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari

SOSPENSIONE E REVOCA

Soggetto	Abilitazioni	
	Sospensione	Revoca
Utilizzatore professionale	Utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura	Utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura che determina un superamento prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura
		Utilizzo di prodotti fitosanitari illegali o revocati
	Non rispetto delle indicazioni riportate in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute	Reiterazione del mancato rispetto delle indicazioni riportate in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela
	distribuzione con il rischio di fenomeni di deriva	Reiterazione del non corretto del prodotto fitosanitario nella fase di distribuzione con conseguente contaminazioni di abitazioni o di corsi idrici superficiali dovuta a fenomeni di deriva
	Non corretta conservazione e manipolazione dei prodotti fitosanitari che comportino un rischio per la salute o	Non corretta conservazione e manipolazione dei prodotti fitosanitari che arrechino gravi danni alla salute o
Distributore		Vendita di prodotti fitosanitari revocati, non autorizzati o illegali.
	Non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e corretto smaltimento dei rifiuti.	Reiterazione nel non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti.
	Vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti destinati ad uso professionale	Reiterazione nella vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti destinati ad uso professionale
Consulente		
	difesa integrata e biologica	tecniche di difesa integrata e biologica
		Consigliare prodotti fitosanitari non autorizzati, illegali o revocati

PRESCRIZIONE ALLA VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI

- A decorrere dal **26 novembre 2015**, al momento della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del certificato di abilitazione alla vendita.
- Il certificato di abilitazione deve essere esposto e ben visibile nel locale adibito a punto vendita

PRESCRIZIONE PER UTILIZZATORI DI PRODOTTI FITOSSANITARI PER CONTO TERZI

- ◉ L'utilizzatore di prodotti fitosanitari che agisce per **conto terzi** (contoterzista) è tenuto ad informare preventivamente il titolare dell'azienda agricola, o dell'ente presso cui effettua il trattamento, delle implicazioni sanitarie e ambientali derivanti dalla distribuzione dei prodotti fitosanitari
- ◉ Si fa riferimento, in particolare, al rispetto degli intervalli di sicurezza e di rientro, nonché al rispetto di eventuali misure di mitigazione del rischio per l'ambiente, prescritte in etichetta (es. fasce di rispetto), e all'eventuale necessità di segnalare l'esecuzione del trattamento a persone esposte ad un rischio derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate

DATI DI PRODUZIONE, VENDITA E UTILIZZAZIONE

- ◉ I **distributori** sono obbligati a trasmettere annualmente per via telematica al sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) scheda informativa sui dati di vendita riportante le generalita' dell'acquirente e le informazioni relative ai prodotti fitosanitari venduti
- ◉ Gli **acquirenti** e gli **utilizzatori professionali** conservano presso l'azienda il registro dei trattamenti che deve essere conservato per almeno i **3 anni** successivi a quello a cui sono riferiti gli interventi annotati

IRRORAZIONE AEREA

- L'irrorazione aerea è vietata e può essere autorizzata, in deroga, per la difesa ordinaria e per contrastare un'emergenza fitosanitaria, solo nei casi in cui non siano praticabili modalità di applicazione alternative dei prodotti fitosanitari oppure quando l'irrorazione aerea presenti evidenti vantaggi in termini di riduzione dell'impatto sulla salute umana e sull'ambiente

TUTELA DELL'AMBIENTE ACQUATICO E DELL'ACQUA POTABILE E PER LA RIDUZIONE DELL'USO DI PRODOTTI FITOSANITARI IN AREE SPECIFICHE

(RETE FERROVIARIA E STRADALE, AREE NATURALI PROTETTE, ECC...)

- ⦿ Misure di mitigazione, sostituzione, limitazione d'uso, eliminazione di prodotti fitosanitari ed iniziative di informazione e formazione
- ⦿ Impiego di mezzi alternativi (meccanici, fisici e biologici)

TUTELA DELL'AMBIENTE ACQUATICO E DELL'ACQUA POTABILE

LINEE GUIDA

- ◉ I ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, su proposta del consiglio, **entro 12 mesi** dall'entrata in vigore del piano, predispongono linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi in aree specifiche.
- ◉ **DM 10 marzo 2015.** (Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette).

TUTELA DELL'AMBIENTE ACQUATICO E DELL'ACQUA POTABILE

- ◉ Le regioni e le province autonome conformemente alle predette linee guida, individuano idonee misure in coerenza alle disposizioni previste dalle norme comunitarie e nazionali in materia di tutela delle acque
- ◉ Le suddette misure tengono conto dell'eventuale limitazione dei prodotti fitosanitari pericolosi per l'ambiente acquatico e, laddove possibile, della loro sostituzione con prodotti fitosanitari meno pericolosi o con misure basate su pratiche agronomiche per la prevenzione e/o soppressione di organismi nocivi, nonché sulle strategie di difesa fitosanitaria previste dal metodo di produzione biologico e con prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio
- ◉ Tali misure tengono conto, altresì, della sostituzione dei prodotti fitosanitari a base di sostanze attive che rientrano nell'elenco delle sostanze prioritarie pericolose, di cui al decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 e s.m.i.

RIDUZIONE DELL'USO DI PRODOTTI FITOSANITARI IN AREE SPECIFICHE

(RETE FERROVIARIA E STRADALE, AREE NATURALI PROTETTE, ECC...)

- ⦿ Misure per la riduzione e/o eliminazione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi sulle o lungo le linee ferroviarie
- ⦿ Misure per la riduzione e/o eliminazione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi sulle o lungo le strade
- ⦿ Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

SEGNALAZIONE DEL TRATTAMENTO

Il trattamento deve essere segnalato:

- ◉ Nel caso di impiego di prodotti fitosanitari in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone (sentieri natura, percorsi salute, fitness e con attrezzature sportive all'aperto, piste ciclabili, aree di sosta, ecc.) e in ambiti extra-agricoli (parchi o giardini pubblici, ai bordi o alle alberature stradali, ecc.)
- ◉ Quando espressamente riportato in etichetta
- ◉ Quando previsto da specifiche norme o prescrizioni definite dalle regioni o dagli enti locali territorialmente competenti



**PERICOLO CULTURA TRATTATA
CON
PRODOTTI FITOSANITARI**

DATA TRATTAMENTO

NOME FITOFARMACO:

SOSTANZA ATTIVA:

SUPERFICIE: (ettari)

TEMPO DI RIENTRO (gg)

- NON ENTRARE NEL CAMPO TRATTATO;
- NON RACCOGLIERE I PRODOTTI DELLA COLTIVAZIONE;
- NON RACCOGLIERE I PRODOTTI EDULI SPONTANEI E DEL SOTTOBOSCO.

INFORMAZIONE TRA LE AZIENDE AGRICOLE

- ◉ Fermo restando quanto previsto all'articolo 67 del regolamento (ce) n. 1107/2009 (tenuta del registro dei trattamenti), **le aziende agricole**, al fine di tutelare le proprie produzioni, con particolare riguardo a quelle ottenute con il metodo biologico, **possono richiedere alle aziende confinanti di essere informate circa gli interventi fitosanitari e i relativi principi attivi impiegati**
- ◉ Fatto salvo quanto prescritto nell'etichetta, è vietato accedere alle aree trattate, almeno nelle **24 ore** successive all'applicazione del prodotto fitosanitario, senza gli specifici dispositivi di protezione individuale (DPI). Il tempo di rientro, ove non diversamente specificato in etichetta, è di **48 ore**.

INDICAZIONI PER LA MANIPOLAZIONE E LO STOCCAGGIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI E TRATTAMENTO DEI RELATIVI IMBALLAGGI E DELLE RIMANENZE

Il PAN, all'allegato VI, predispone apposite misure per:

- ◉ Stoccaggio dei prodotti fitosanitari
- ◉ Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione
- ◉ Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari
- ◉ Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrice residua nell'irroratrice al termine del trattamento
- ◉ Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione
- ◉ Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi

INDICAZIONI PER LA MANIPOLAZIONE E LO STOCCAGGIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI E TRATTAMENTO DEI RELATIVI IMBALLAGGI E DELLE RIMANENZE

Misure accompagnatore

- Le regioni e le province autonome possono attivare iniziative per sostenere le aziende a realizzare nuovi depositi dei prodotti fitosanitari che, oltre ai requisiti riportati all'allegato VI parte A, rispondano ai seguenti ulteriori requisiti:
- Ammodernare o realizzare aree attrezzate per la preparazione delle miscele
- Acquistare strumenti o realizzare strutture che consentano di ottimizzare le operazioni di preparazione delle miscele
- Realizzare strutture e/o acquisire strumenti per la pulizia interna od esterna delle attrezzature e dei contenitori vuoti

Continua....

INDICAZIONI PER LA MANIPOLAZIONE E LO STOCCAGGIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI E TRATTAMENTO DEI RELATIVI IMBALLAGGI E DELLE RIMANENZE

Misure accompagnatore

- ◉ Acquistare attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari in grado di ottimizzare la riduzione dell'inquinamento diffuso, come ad esempio
- ◉ Definire strategie di tipo consortile e/o associativo per lo smaltimento dei rifiuti
- ◉ Realizzare sistemi aziendali o interaziendali di trattamento fisico, chimico o biologico (es. biobed, biobag, ecc...) autorizzati dalle regioni e province autonome, sulla base di linee guida approvate dal consiglio

NORME PER IL DEPOSITO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

(OBBLIGATORIE DA GENNAIO 2015)

- ◉ **Deposito chiuso, segnalato** con appositi cartelli di pericolo e **accessibile solo agli utilizzatori**
- ◉ **Ad uso esclusivo** (no attrezzi, alimenti, mangimi - solo concimi e contenitori vuoti o prodotti scaduti)
- ◉ **Sistema di raccolta di eventuali sversamenti** (sistema di contenimento che eviti che i prodotti, le acque di lavaggio o rifiuti contaminino l'ambiente, le acque o la rete fognaria) e di materiale per raccogliere le perdite
- ◉ **Ricambio d'aria protetto**
- ◉ **Asciutto**, riparato da acqua e luce solare
- ◉ **Ripiani con materiale non assorbente e senza spigoli taglienti**
- ◉ **Strumenti per dosare i prodotti e numeri di emergenza**

CONTROLLO FUNZIONALE

- ◉ Entro **26 novembre 2016** tutte le attrezzature, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte al controllo funzionale
- ◉ L'intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni fino al 31 dicembre 2020 e i 3 anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data
- ◉ Le **attrezzature nuove** acquistate dopo il 26 novembre 2011 sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto
- ◉ Le attrezzature destinate ad attività di contoterzi devono essere sottoposte a controllo funzionale entro il **26 novembre 2014** e il controllo deve essere ripetuto entro 2 anni

TARATURA E MANUTENZIONE

- ◉ L'utilizzatore professionale e' obbligato ad effettuare periodicamente **la taratura e la manutenzione delle attrezzature**
- ◉ L'operazione deve essere registrata su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso, riportando per ogni attrezzatura, la data di esecuzione della regolazione e i volumi di irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali
- ◉ 1. verifica di eventuali lesioni o perdite di componenti della macchina
- ◉ 2. funzionalità del circuito idraulico e del manometro
- ◉ 3. funzionalità degli ugelli e dei dispositivi anti-goccia
- ◉ 4. pulizia dei filtri e degli ugelli
- ◉ 5. verifica dell'integrità delle protezioni della macchina (giunto cardanico, griglia ventilatore, ecc...)
- ◉ **in alternativa taratura e manutenzione si possono effettuare presso centri prova**

DIFESA INTEGRATA OBBLIGATORIA

- ◉ Dal **1° gennaio 2014**, gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari sono **obbligati** ad applicare i principi generali della **difesa integrata**

PRINCIPI DELLA DIFESA INTEGRATA

- ◉ Applicazione di tecniche di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni, delle infezioni e delle infestanti
- ◉ Utilizzo dei mezzi biologici e agronomici di controllo dei parassiti
- ◉ Il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate
- ◉ L'uso di prodotti fitosanitari che presentino il minor rischio per la salute umana e l'ambiente

DIFESA INTEGRATA OBBLIGATORIA

Le aziende agricole devono **conoscere, disporre direttamente o avere accesso:**

- ◉ 1. Dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento in rete
- ◉ 2. Dati fenologici e fitosanitari da una rete di monitoraggio e, ove disponibili, dai sistemi di previsione e avvertimento predisposti dalle autorità competenti
- ◉ 3. Bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture
- ◉ 4. Materiale informativo e/o manuali per l'applicazione della difesa integrata, predisposti e divulgati anche per via informatica dalle autorità competenti

DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA

DM 1347/2015 (SQNPI – sistema di qualità nazionale di produzione integrata)

La difesa integrata volontaria rientra nella produzione integrata con l'applicazione dei relativi disciplinari di coltura:

- ◉ 1. Rispetto dei vincoli dei disciplinari
- ◉ 2. Tenere un registro di carico e scarico del magazzino dei prodotti fitosanitari
- ◉ 3. Effettuare le regolazioni (verifica funzionale) delle irroratrici presso centri prova autorizzati

- ◉ **Consente di accedere a sistemi di certificazione ed a misure di sostegno**

DIFESA BIOLOGICA VOLONTARIA

La difesa biologica rientra nell'attività di coltivazione con metodo biologico disciplinata dai reg. ce 834/2007 e 889/2008 e s.m.i. :

- ◉ 1. Rispetto dei regolamenti comunitari
- ◉ 2. Tenere i quaderni di campagna (scheda materie prime, scheda vendite, scheda colturale)
- ◉ 3. Effettuare le regolazioni (verifica funzionale) delle irroratrici presso centri prova autorizzati

- ◉ **Consente di accedere a sistemi di certificazione ed a misure di sostegno**

LE SCADENZE PER L'USO SOSTENIBILE DEI FITOFARMACI

- ◉ **1° gennaio 2014:** difesa integrata obbligatoria
- ◉ **26 novembre 2015:** patentino obbligatorio per utilizzatori professionali, distributori e consulenti
- ◉ **26 novembre 2016:** data entro cui effettuare il controllo funzionale delle irroratrici

SANZIONI AMMINISTRATIVE

CHIUNQUE ACQUISTA, VENDE O DETIENE PRODOTTI FITOSANITARI, UTILIZZA PRESTA CONSULENZA SENZA ESSERE IN POSSESSO DI APPOSITO CERTIFICATO DI ABILITAZIONE *	DA 5.000 € A 20.000 €
IL DISTRIBUTORE CHE NON ACCERTA L'IDENTITA' DELL'ACQUIRENTE, LA VALIDITA' DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE E NON REGISTRA CORRETTAMENTE I PRODOTTI VENDUTI *	DA 2.000 € A 10.000 €
IL TITOLARE O IL DIPENDENTE CHE ALL'ATTO DELLA VENDITA NON FORNISCE LE DOVUTE INFORMAZIONI ALL'ACQUIRENTE (UTILIZZO/RISCHI SALUTE E AMBIENTE/SMALTIMENTO RIFIUTI) *	DA 1.000 € A 5.000 €
IL DISTRIBUTORE CHE SI AVVALE PER LA VENDITA DI PERSONALE NON MUNITO DI APPOSITO CERTIFICATO DI ABILITAZIONE *	DA 5.000 € A 15.000 €
IL DISTRIBUTORE CHE VENDE AD UTILIZZATORI NON PROFESSIONALI PRODOTTI CHE NON RECANO IN ETICHETTA APPOSITA DICITURA *	DA 10.000 € A 25.000 €
L'UTILIZZATORE CHE NON SOTTOPONE LE ATTREZZATURE PER L'APPLICAZIONE DEI PRODOTTI AGLI APPOSITI CONTROLLI FUNZIONALI PERIODICI *	DA 500 € A 2.000 €
CHIUNQUE EFFETTUA IRRORAZIONE AEREA SENZA O IN DIFFORMITA' DI APPOSITA AUTORIZZAZIONE*	DA 20.000 € A 100.000 €
L'UTILIZZATORE CHE NON RISPETTA LE MISURE STABILITE IN DIFESA DELL'AMBIENTE ACQUATICO *	DA 5.000 € A 20.000 €
NEL CASO DI REITERAZIONE DELLA VIOLAZIONE *	IN AGGIUNTA ALLA SANZIONE SOSPENSIONE O REVOCA DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE
IL DISTRIBUTORE CHE NON ADEMPIE ALL'OBLIGO DI TRASMISSIONE DEI DATI DI VENDITA *	DA 500 A 1.500 €
L'ACQUIRENTE E L'UTILIZZATORE CHE NON TIENE IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI *	DA 500 A 1.500 €

* SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO (COMUNITARIA E NAZIONALE)

- ◉ Reg. CE n. 396/2005 (**LMR** - limiti massimi di residui ammessi sulle derrate alimentari)
- ◉ Reg. CE n. 1907/2006 (**Reach** – registrazione, valutazione, autorizzazione delle sostanze chimiche)
- ◉ Reg. CE 1272/2008 (**CLP** – classificazione, etichettatura, imballaggio delle sostanze chimiche e delle miscele – dal 1° giugno 2015 tutti i formulati commerciali sono stati riclassificati e rietichettati)
- ◉ Reg. CE n. 1107/2009 (immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari)
- ◉ Direttiva 2009/127/CE (relativa alle macchine per l'applicazione degli agrofarmaci)
- ◉ Direttiva 2009/128/CE (relativa all'utilizzo sostenibile dei fitofarmaci)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO (COMUNITARIA E NAZIONALE)

- ◉ D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 55 (Regolamento recante modifiche al d.P.R. n. 290/2001, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti)
- ◉ D.lgs. 150/12 (attuazione della direttiva 2009/128/ce che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi)
- ◉ Decreto 22 gennaio 2014 (**PAN** - adozione del piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitofarmaci, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150)
- ◉ DM 10 marzo 2015. (Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO (COMUNITARIA E NAZIONALE)

- ◉ D.lgs 152/2006 (Testo Unico ambientale)
- ◉ Reg. CE 834/2007 e Reg. CE 889/2008 e s.m.i. (produzione biologica ed etichettatura)
- ◉ DM 1347/2015 (SQNPI – sistema di qualità nazionale di produzione integrata)
- ◉ D.G.R. Lazio G04705/2015 (norme tecniche di difesa integrata)
- ◉ D.G.R. Lazio G05333/2015 (disciplinare di produzione integrata)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO (LOTTA OBBLIGATORIA)

- **Le lotte obbligatorie agli organismi nocivi sono regolate da?**
Appositi Decreti Ministeriali regolano la lotta obbligatoria agli organismi nocivi;
- **I Decreti Ministeriali di lotta obbligatoria agli organismi nocivi:**
Impongono ai cittadini e alle amministrazioni il rispetto di determinate prescrizioni fitosanitarie;
- **Che cosa stabiliscono i decreti di lotta obbligatoria?**
I Decreti Ministeriali di lotta obbligatoria stabiliscono gli interventi per limitare la diffusione di avversità delle piante particolarmente pericolose;
- **Se si individuano organismi soggetti ad interventi di lotta obbligatoria o patologie da essi causate,** siamo obbligati a segnalarli al Servizio Fitosanitario Regionale;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO (LOTTA OBBLIGATORIA)

- ◉ [DM 26 settembre 2014](#) Misure d'emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana.
- ◉ [DM 28 marzo 2014](#) Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Buhner) Nickle et al. (nematode del pino) nel territorio della Repubblica italiana - Recepimento della Decisione di esecuzione della Commissione 2012/535/UE.
- ◉ [DM 20 dicembre 2013](#) Misure per impedire l'introduzione e la diffusione di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto nel territorio della Repubblica italiana.
- ◉ [DM 31 ottobre 2013](#) Misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix similaris* (Gentner), *Epitrix subcrinita* (Lec.) ed *Epitrix tuberis* (Gentner).
- ◉ [DM 31 ottobre 2013](#) Misure fitosanitarie per il controllo del virus della tristezza degli agrumi «Citrus Tristeza Virus».
- ◉ [D.M. 12 ottobre 2012](#) Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di ***Anoplophora chinensis*** (Forster) nel territorio della Repubblica italiana
- ◉ [D.M. 1° marzo 2012](#) Misure urgenti contro la diffusione di ***Ralstonia solanacearum*** nei confronti delle patate provenienti dall'**Egitto**. Attuazione della Decisione 2011/787 del 29 novembre 2011

NORMATIVA DI RIFERIMENTO (LOTTA OBBLIGATORIA)

- ◉ **D.M. 29 febbraio 2012** Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del **cancro colorato del platano** causato da **Ceratocystis fimbriata**.
- ◉ **D.M. 7 febbraio 2011** Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del **cancro batterico dell'actinidia** causato da **Pseudomonas syringae pv. actinidiae**.
- ◉ **D.M. 7 febbraio 2011** Misure di emergenza per il controllo del **Punteruolo rosso della palma Rhynchophorus ferrugineus**. Recepimento della decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche.
- ◉ **D.Lgs. 8 ottobre 2010, n. 186** Attuazione della direttiva 2007/33/CE relativa alla lotta dei **nematodi a cisti della patata** e che abroga la direttiva 69/465/CEE.
- ◉ **D.M. 8 aprile 2009** Attuazione della decisione n. 2003/766/CE, modificata dalle decisioni 2006/564/CE e 2008/644/CE, relativa alle misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità di **Diabrotica virgifera virgifera**.
- ◉ **D.M. 28 gennaio 2008** Attuazione della decisione della Commissione U.E. n. 2007/410/CE del 12 giugno 2007, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione all'interno della Comunità del **viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata**.
- ◉ **D.M. 28 gennaio 2008** Lotta obbligatoria contro il **marciume anulare della patata (Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus)**. Recepimento della direttiva della Commissione 2006/56/CE.
- ◉ **D.M. 9 novembre 2007** Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il **cerambicide asiatico Anoplophora chinensis**.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO (LOTTA OBBLIGATORIA)

- ◉ **D.M. 30 ottobre 2007** Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del **cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus*** , nel territorio della Repubblica italiana. Recepimento della decisione della Commissione 2006/464/CE.
- ◉ **D.M. 30 ottobre 2007** Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la **processionaria del pino *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa***.
- ◉ **D.M. 30 ottobre 2007** Lotta obbligatoria contro ***Ralstonia solanacearum*** (Smith) Yabuuchi et al. Recepimento della direttiva della Commissione 2006/63/CE.
- ◉ **D.M. 23 febbraio 2006** Misure per la lotta obbligatoria contro il fitoplasma **Apple Proliferation Phytoplasma**.
- ◉ **D.M. 31 maggio 2000** Misure per la lotta obbligatoria contro la **Flavescenza Dorata della vite**.
- ◉ **D.M. 10 settembre 1999 n. 356** Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il **colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*)** nel territorio della Repubblica.
- ◉ **D.M. 18 maggio 1971** Dichiarazione di lotta obbligatoria contro la **rogna nera della patata - *Synchytrium endobioticum***.

Reg. CE n. 1107/2009

Il Reg. CE n. 1107/2009 è relativo all'immissione sul mercato dei Prodotti Fitosanitari (PF), contiene le procedure per l'autorizzazione dei PF e alcuni obblighi per gli utilizzatori di PF

Reg. CE n. 396/2005 (**LMR**)

Il Reg. CE n. 396/2005 (**LMR**) fissa i limiti massimi di residui ammessi sui prodotti destinati all'alimentazione

Reg. CE n. 1907/2006 (**Reach**)

Il Reg. CE n. 1907/2006 (**Reach**) norma la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche

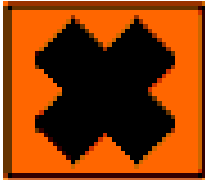
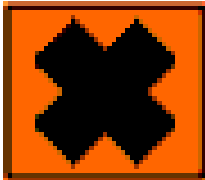
Reg. CE 1272/2008 (CLP)

Il Reg. CE 1272/2008 (**CLP**), relativo alla classificazione, etichettatura, confezionamento delle sostanze chimiche e delle miscele, prevede l'armonizzazione delle indicazioni di pericolo a livello mondiale

- A partire dal 1° giugno 2015 i prodotti immessi sul mercato devono avere le nuove etichette CLP;
- Gli agrofarmaci immessi in commercio prima del 1° giugno 2015 con etichetta DPD potranno essere commercializzati dai rivenditori e utilizzati dagli agricoltori senza necessità di rietichettatura fino al 31 maggio 2017;
- Il 31 maggio 2017 rappresenta il termine ultimo per lo smaltimento delle scorte al commercio da parte dei rivenditori e all'impiego degli agrofarmaci con etichetta DPD;
- Dal 1 giugno 2017 potranno essere commercializzati e impiegati solo agrofarmaci con etichetta CLP.

Reg. CE 1272/2008 (CLP)

PITTOGRAMMI DPD

CLASSIFICAZIONE SECONDO CEE	SIMBOLO	CLASSIFICAZIONE ITALIANA
MOLTO TOSSICO (T+) TOSSICO (T)	CLASSE I 	I CLASSE
NOCIVO (Xn)	CLASSE II 	II CLASSE
IRRITANTE (Xi)	CLASSE III e IV 	III e IV CLASSE
NON CLASSIFICATO	NESSUN SIMBOLO	III e IV CLASSE

Reg. CE 1272/2008 (CLP)

**PITTOGRAMMI CLP
(a forma di losanga)**



ESPLOSIVO



INFIAMMABILE



COMBURENTE



**GAS SOTTO
PRESSIONE**



CORROSIVO



**TOSSICITÀ
ACUTA**



**TOSSICITÀ
A LUNGO TERMINE**



PERICOLO



**PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE**

Reg. CE 1272/2008 (CLP)

CONFRONTO TRA PITTOGRAMMI

CLP 	UE 	CLP 	UE 	CLP 	UE 
Solidi e liquidi comburenti	Comburente	Tossicità acuta cat.4, sensibilizzante cutaneo, Irritante, STOT SE Cat.3	Nocivo, Irritante	Tossicità acuta cat.1-3	Molto Tossico Tossico
					
Solidi e liquidi infiammabili	Estremamente infiammabile Facilmente infiammabile Infiammabile R10	Sensibilizzante inalatorio CMR cat.2, STOT SE, RE cat.2, Tox Asp. cat.1	Nocivo	CMR cat. 1A, 1B STOT SE,RE Cat. 1	Tossico
					
Corrosivi cat.1A, 1B, 1C gravi lesioni oculari cat.1	Corrosivo		Pericoloso per l'ambiente acquatico		Pericoloso per l'ambiente

Reg. CE 1272/2008 (CLP)

CONFRONTO TRA ETICHETTE

Etichetta attuale

Composizione di XXXXXXXX
XXXXXXXXX puro 19,4% (200g/L)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO

Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Evitare il contatto con gli occhi. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.



NOCIVO



PERICOLOSO
PER
L'AMBIENTE

Nuova etichetta CLP

Composizione di XXXXXXXX
XXXXXXXXX puro 19,4% (200g/L)
Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE



GHS07



GHS08



GHS09

INDICAZIONI DI PERICOLO

Provoca grave irritazione oculare.

Sospetto di nuocere al feto.

Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze. Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso. In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di malessere consultare il medico. Smaltire il prodotto secondo la normativa vigente. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle.

Reg. CE 1272/2008 (CLP) LE NOVITA'

- Una soluzione composta da due o più sostanze non si chiama più preparato ma **miscela**;
- Le sostanze, in base alla natura del pericolo, sono divise in classi di pericolo, a loro suddivise in categorie che ne specificano la gravità. Queste sono differenti da quelle previste dalla vecchia normativa, non vi è sempre corrispondenza tra le vecchie indicazioni (FRASI DI RISCHIO - FRASI DI SICUREZZA) e le nuove (INDICAZIONI DI PERICOLO o **FRASI H** – CONSIGLI DI PRUDENZA o **FRASI P**);
- Il regolamento CLP suddivide i pericoli in quattro classi: **chimico-fisico, pericoloso per la salute umana, pericoloso per l'ambiente, supplementari**;
- Le indicazioni di pericolo poste sotto al pittogramma sono sostituite da un'avvertenza che può essere identificata attraverso le parole **PERICOLO** o **ATTENZIONE** che indicano la gravità del pericolo. L'avvertenza "pericolo" si riferisce a categorie di pericolo più gravi, mentre "attenzione" si riferisce a categorie di pericolo meno gravi;

Reg. CE 1272/2008 (CLP) **NOVITA'**

INDICAZIONI DI PERICOLO (**frasi H = Hazard**). A ogni indicazione di pericolo corrisponde un codice alfanumerico composto dalla lettera H seguita da tre numeri, il primo numero indica il tipo di pericolo (H2 = pericolo chimico-fisico; H3 = pericolo per la salute; H4 = pericolo per l'ambiente), i due numeri successivi corrispondono all'ordine sequenziale della definizione;

CONSIGLI DI PRUDENZE (**frasi P = Precautionary**). Sono suddivisi in 5 gruppi. A ogni consiglio di prudenza corrisponde un codice alfanumerico composto dalla lettera P seguita da tre numeri, il primo numero indica il tipo di consiglio (P1 = carattere generale; P2 = prevenzione; P3 = reazione; P4 = conservazione; P5 = smaltimento), i due numeri successivi corrispondono all'ordine sequenziale delle definizioni.

Reg. CE 1272/2008 (CLP)

LE SCHEDE DI SICUREZZA (SDS)

- La SDS serve per scegliere le necessarie misure di prevenzione e protezione per l'uomo e l'ambiente;
- La SDS deve essere sempre obbligatoriamente fornita per prodotti pericolosi e non pericolosi contenenti almeno una sostanza pericolosa;
- Tutti gli agrofarmaci immessi sul mercato con etichette CLP prima del 1° giugno 2015 saranno accompagnati da una SDS riportante entrambe le classificazioni;
- A partire dal primo giugno 2015 la SDS dovrà essere compilata con i riferimenti e le classificazioni previsti dal CLP;
- Le SDS devono riportare la data di revisione, nella prima pagina, e i punti modificati devono essere facilmente identificabili oppure il motivo della revisione deve essere riportato nella sezione n. 16: altre informazioni (ultima sezione);
- Non essere in possesso della SDS può comportare sanzioni fino a 18.000,00 €

NORME DI SICUREZZA PER IL CORRETTO UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI PRODUZIONE, ACQUISTO E UTILIZZO

- La produzione e l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Salute
- La produzione dei prodotti fitosanitari può essere realizzata solo nelle industrie autorizzate per la produzione di prodotti fitosanitari
- I prodotti fitosanitari devono essere detenuti e venduti solo in locali autorizzati e non adibiti al deposito o alla vendita di generi alimentari e mangimi;
- I prodotti fitosanitari devono essere acquistati esclusivamente dai distributori autorizzati;

NORME DI SICUREZZA PER IL CORRETTO UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI PRODUZIONE, ACQUISTO E UTILIZZO

- I prodotti fitosanitari devono essere acquistati in confezioni integre ed originali, correttamente etichettati;
- I prodotti fitosanitari una volta acquistati devono essere conservati idoneamente e correttamente utilizzati da parte dell'utilizzatore professionale;
- In nessun caso, il titolare del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo può rivendere o regalare ad altre persone prodotti fitosanitari ad uso professionale;
- Per acquistare prodotti fitosanitari ci si deve rivolgere esclusivamente a rivenditori autorizzati e controllare la corretta etichettatura;

NORME DI SICUREZZA PER IL CORRETTO UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI PRODOTTI FITOSANITARI ILLEGALI

- I prodotti fitosanitari devono essere detenuti e venduti in locali autorizzati e non adibiti al deposito o alla vendita di generi alimentari e mangimi;
- Non è possibile utilizzare prodotti fitosanitari di cui sia stata ritirata l'autorizzazione, dopo il termine di utilizzo previsto dall'autorizzazione;
- In caso di dubbi circa la provenienza e l'autenticità di prodotti fitosanitari si deve avvisare l'autorità competente (ASL);
- L'utilizzo di prodotti fitosanitari illegali comporta rischi per la collettività, per l'agricoltore e per le aziende produttrici;

NORME DI SICUREZZA PER IL CORRETTO UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

- Gli organismi non bersaglio sono le specie animali e vegetali, terrestri o acquatiche, che subiscono, in modo diretto e indiretto, un condizionamento a seguito di un trattamento fitosanitario;
- Per tutelare gli organismi non bersaglio di interesse agricolo è necessario rispettare scrupolosamente eventuali vincoli applicativi riportati in etichetta, quali il non trattare lungo fasce di rispetto lungo i corpi idrici;
- I prodotti fitosanitari si disperdono nell'ambiente per deriva, volatilità, rusciellamento e lisciviazione. Possono, in tal modo, contaminare l'aria, il suolo, le acque superficiali e sotterranee;
- Entro un raggio di 200 m da pozzi o sorgenti di acque destinate al consumo umano, è vietato l'impiego di prodotti fitosanitari

I PRODOTTI FITOSANITARI

DEFINIZIONI

I **prodotti fitosanitari** sono le sostanze attive ed i preparati, contenenti una o più sostanze attive , designati ad essere utilizzati per il trattamento degli organismi nocivi delle colture, per il controllo delle piante infestanti nelle coltivazioni e per favorire o regolare le produzioni vegetali;

- La **sostanza attiva** è la sostanza che svolge un attività di contrasto nei confronti degli organismi nocivi e delle avversità da combattere;

E' importante conoscere l'attività della sostanza attiva perché indirizza l'agricoltore nella scelta del prodotto in relazione all'avversità da combattere;

La **formulazione** è il prodotto fitosanitario come acquistato dal rivenditore;

I PRODOTTI FITOSANITARI

DEFINIZIONI

- I **coformulanti** sono costituiti da sostanze inerti o diluenti che completano il prodotto fitosanitario e riducono la concentrazione della sostanza attiva;

I **coadiuvanti** sono sostanze che aumentano l'efficacia delle sostanze attive e ne favoriscono la distribuzione;

I **bagnanti-adesivanti** sono coadiuvanti di prodotti fitosanitari che favoriscono una maggior copertura della superficie irrorata e aumentano la resistenza al dilavamento;

I **sospensivanti** sono composti che favoriscono la dispersione in acqua di un formulato in polvere bagnabile;

I PRODOTTI FITOSANITARI

DEFINIZIONI

- I **corroboranti** sono sostanze di origine naturale, diverse dai fertilizzanti, che migliorano la resistenza delle piante nei confronti degli organismi nocivi e le proteggono da danni non provocati da parassiti;
- I prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionale sono i prodotti impiegati su piante ornamentali e da fiore, in appartamento, balcone e giardino domestico (PPO) e quelli utilizzati su piante edibili coltivate in forma amatoriale, il cui raccolto sia destinato al consumo familiare, nonché su tappeti erbosi ed aree incolte;
- I prodotti impiegabili su piante edibili coltivate in ambito domestico possono essere acquistati sia dagli utilizzatori non professionali che da coloro che possiedono il certificato di abilitazione;

DPR n. 55 del 28/02/2012 Art. 42 Comma 3)
DATI VENDITA E UTILIZZAZIONE

- Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari conservano presso l'azienda il registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione. Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria. Sul registro devono essere annotati i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda, classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati, entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso.

- Il registro dei trattamenti riporta:
- a) i dati anagrafici relativi all'azienda;
- b) la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari;
- c) la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento.

DPR n. 55 del 28/02/2012 Art. 42 Comma 4)
DATI VENDITA E UTILIZZAZIONE

- La conservazione del registro dei trattamenti persegue finalità di verifica nell'ambito dei piani di monitoraggio e di controllo ufficiale realizzati sul territorio.
- Il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati.
- Il registro dei trattamenti può essere compilato anche dall'utilizzatore dei prodotti fitosanitari diverso dal titolare dell'azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell'anno solare. Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, dei centri di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, previa notifica alla ASL di competenza. Detto registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa, qualora l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare.

- continua

DPR n. 55 del 28/02/2012 Art. 42 Comma 4)

DATI VENDITA E UTILIZZAZIONE

- Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda allegando l'apposito modulo rilasciato dal contoterzista per ogni singolo trattamento. In alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato.
- Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci il registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci.
- Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate. Il registro dei trattamenti deve essere utilizzato inoltre per gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo. Sono esentati dalla compilazione del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio.
- Il titolare dell'azienda deve conservare in modo idoneo, per il periodo di tre anni, le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari, nonché la copia dei moduli di acquisto, dei prodotti con classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi.

REGISTRO DEI TRATTAMENTI

REGIONE LAZIO

REGISTRO DEI TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI

Dlgs 55/2012

REGISTRO DEI TRATTAMENTI

DATI ANAGRAFICI AZIENDA/ENTE

DITTA:

Titolare/Rappresentante legale:

Indirizzo:

Comune:

CUUA:

SEDI ATTIVITA'

Comune:

Comune:

Comune:

PERSONALE IN POSSESSO DEL PATENTINO OPERANTE IN AZIENDA

NOME E COGNOME

N° PATENTINO

DATA RILASCIO O RINNOVO

NOME E COGNOME

N° PATENTINO

DATA RILASCIO O RINNOVO

Firma del titolare

Dott. Agr. Roberto Petretti

REGISTRO DEI TRATTAMENTI

USO AGRICOLO

TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI

ANNO:

COLTURA: SUPERFICIE (ha): IN PIENO CAMPO: IN SERRA:	VARIETA' COLTURA:
---	--------------------------

DATA	NOME COMMERCIALE PRODOTTO FITOSANITARIO	QUANTITA' IMPIEGATA (l o kg)	SUPERFICIE TRATATA (ha)	AVVERSITA'	NOME DI CHI HA EFFETTUATO IL TRATTAEMNTO	FIRMA CONTOTERZISTA

Dott. Agr. Roberto Petretti

REGISTRO DEI TRATTAMENTI

USO AGRICOLO

TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI

ANNO: 2015

COLTURA:	NOCCIOLO	VARIETA' COLTURA:	TONDA GENTILE ROMANA
SUPERFICIE (ha):	5,00		
IN PIENO CAMPO:	X		
IN SERRA:			

DATA	NOME COMMERCIALE PRODOTTO FITOSANITARIO	QUANTITA' IMPIEGATA (l o kg)	SUPERFICIE TRATATA (ha)	AVVERSITA'	NOME DI CHI HA EFFETTUATO IL TRATTAEMNTO	FIRMA CONTOTERZISTA
15/05/2015	RAMEFORTE	L 3,00	5,00	BATTERIOSI	MARIO ROSSI	
20/06/2015	FUNGOSTOP	L 17,5	5,00	MARCIUME BRUNO	TERZO TERZI	TERZO TERZI
20/06/2015	AMMAZZA AMMAZZA	L 8,5	5,00	CIMICE	TERZO TERZI	TERZO TERZI

Dott. Agr. Roberto Petretti